

# Decreto federale

## che attua le convenzioni sul rapimento internazionale dei minori e che approva e attua le Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti

del 21 dicembre 2007

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 2007<sup>2</sup>,

*decreta:*

### **Art. 1**

<sup>1</sup> Sono approvate le seguenti convenzioni:

- a. Convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996<sup>3</sup> concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori (Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori);
- b. Convenzione dell'Aia del 13 gennaio 2000<sup>4</sup> sulla protezione internazionale degli adulti.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarle.

<sup>3</sup> All'atto della ratifica, il Consiglio federale formulerà una riserva ai sensi dell'articolo 55 paragrafo 1 lettera b della Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori.

### **Art. 2**

La seguente legge federale è adottata:

---

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2007 2369

<sup>3</sup> RS 0.211.231.011; RU 2009 3085

<sup>4</sup> RS 0.211.232.1; RU 2009 3107

---

## **Legge federale sul rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti (LF-RMA)**

del 21 dicembre 2007

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 122 della Costituzione federale<sup>5</sup>;  
in esecuzione della Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980<sup>6</sup> sugli aspetti civili  
del rapimento internazionale dei minori (Convenzione dell'Aia sul rapimento dei  
minori) e della Convenzione europea del 20 maggio 1980<sup>7</sup> sul riconoscimento e  
l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento  
dell'affidamento (Convenzione europea sull'affidamento);  
in esecuzione della Convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996<sup>8</sup> concernente la  
competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione  
in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori  
(Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori) e della Convenzione dell'Aia del  
13 gennaio 2000<sup>9</sup> sulla protezione internazionale degli adulti (Convenzione dell'Aia  
sulla protezione degli adulti);  
visto il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 2007<sup>10</sup>,  
*decreta:*

### **Sezione 1: Disposizioni generali**

**Art. 1**            Autorità centrale della Confederazione

<sup>1</sup> L'Ufficio federale di giustizia è l'Autorità centrale della Confederazione per le  
Convenzioni citate nell'ingresso della presente legge.

RS 211.222.32

<sup>5</sup> RS 101

<sup>6</sup> RS 0.211.230.02

<sup>7</sup> RS 0.211.230.01

<sup>8</sup> RS 0.211.231.011; RU 2009 3085

<sup>9</sup> RS 0.211.232.1; RU 2009 3107

<sup>10</sup> FF 2007 2369

<sup>2</sup> L'Autorità centrale della Confederazione assume i compiti previsti dalla Convenzione dell'Aia sul rapimento dei minori e dalla Convenzione europea sull'affidamento.

<sup>3</sup> Per la Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori e la Convenzione dell'Aia sulla protezione degli adulti, essa adempie i compiti seguenti:

- a. trasmettere alla competente autorità centrale del Cantone le comunicazioni provenienti dall'estero;
- b. fornire alle autorità estere informazioni sul diritto svizzero e sui servizi disponibili in Svizzera in materia di protezione del minore;
- c. rappresentare la Svizzera nei confronti di autorità centrali estere;
- d. fornire consulenza alle autorità centrali dei Cantoni a proposito di tali Convenzioni e provvedere alla loro applicazione;
- e. promuovere la cooperazione tra le autorità centrali dei Cantoni, con gli specialisti e le istituzioni di cui all'articolo 3 e con le autorità centrali degli Stati contraenti.

## **Art. 2**                    Autorità centrali dei Cantoni

<sup>1</sup> Ogni Cantone designa un'autorità centrale per la Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori e la Convenzione dell'Aia sulla protezione degli adulti.

<sup>2</sup> Le autorità centrali dei Cantoni svolgono i compiti assegnati alle autorità centrali da tali Convenzioni, a meno che l'articolo 1 capoverso 3 non disponga altrimenti.

<sup>3</sup> Le autorità centrali dei Cantoni o le autorità da questi designate rilasciano, su richiesta, i certificati ai sensi dell'articolo 40 paragrafo 3 della Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori e dell'articolo 38 paragrafo 3 della Convenzione dell'Aia sulla protezione degli adulti.

## **Sezione 2: Rapimento internazionale dei minori**

### **Art. 3**                    Specialisti e istituzioni

<sup>1</sup> In collaborazione con i Cantoni, l'Autorità centrale della Confederazione provvede a una rete di specialisti e istituzioni a disposizione per la consulenza, la conciliazione e la mediazione, nonché per la rappresentanza dei minori, e in grado di agire con la dovuta sollecitudine.

<sup>2</sup> Essa può delegare i compiti previsti dal capoverso 1 a un ente privato e rifondergli le spese o indennizzarlo in modo forfetario.

---

**Art. 4** Procedura di conciliazione o mediazione

<sup>1</sup> L'Autorità centrale può avviare una procedura di conciliazione o una mediazione allo scopo di ottenere la consegna volontaria del minore o facilitare una soluzione in via amichevole.

<sup>2</sup> Essa esorta adeguatamente le persone interessate a partecipare alla procedura di conciliazione o alla mediazione.

**Art. 5** Ritorno e interesse del minore

Il ritorno mette il minore in una situazione intollerabile ai sensi dell'articolo 13 paragrafo 1 lettera b della Convenzione dell'Aia sul rapimento dei minori, in particolare se:

- a. il collocamento presso il genitore richiedente non corrisponde manifestamente all'interesse del minore;
- b. il genitore rapitore, tenuto conto di tutte le circostanze, non è in grado di prendersi cura del minore nello Stato in cui il minore aveva la dimora abituale immediatamente prima del rapimento, o ciò non può essere ragionevolmente preteso da lui; e
- c. il collocamento presso terzi non corrisponde manifestamente all'interesse del minore.

**Art. 6** Misure di protezione

<sup>1</sup> Il tribunale adito per la domanda in vista del ritorno regola, se necessario, le relazioni personali del minore con i genitori e ordina le misure necessarie a proteggere il minore.

<sup>2</sup> Se l'Autorità centrale ha ricevuto la domanda in vista del ritorno e la domanda non è ancora stata presentata al tribunale competente, quest'ultimo può nondimeno ordinare, su richiesta dell'Autorità centrale o di una delle parti, la rappresentanza del minore, la curatela o altre misure di protezione.

**Art. 7** Tribunale competente

<sup>1</sup> È competente per giudicare, in istanza unica, le domande in vista del ritorno, comprese le misure di protezione dei minori, il tribunale superiore del Cantone nel quale il minore dimora al momento in cui è presentata la domanda.

<sup>2</sup> Tale tribunale può trasferire il caso al tribunale superiore di un altro Cantone, se le parti e il tribunale richiesto vi acconsentono.

**Art. 8** Procedura giudiziaria

<sup>1</sup> Il tribunale avvia una procedura di conciliazione o una mediazione allo scopo di ottenere la consegna volontaria del minore o facilitare una soluzione in via amichevole, a meno che non vi abbia già provveduto l'Autorità centrale.

<sup>2</sup> Se la procedura di conciliazione o la mediazione non permette di giungere a una soluzione consensuale che porti al ritiro della domanda, il tribunale decide secondo una procedura sommaria.

<sup>3</sup> Il tribunale informa l'Autorità centrale sulle principali fasi procedurali.

**Art. 9**            Audizione e rappresentanza del minore

<sup>1</sup> Il tribunale sente le parti, per quanto possibile, personalmente.

<sup>2</sup> Il tribunale sente il minore personalmente in maniera adeguata o ne incarica uno specialista, a meno che l'età del minore o altri motivi gravi vi si oppongano.

<sup>3</sup> Il tribunale ordina che il minore sia rappresentato e designa quale curatore una persona sperimentata in questioni assistenziali e giuridiche. Il curatore può proporre conclusioni e interporre rimedi giuridici.

**Art. 10**          Collaborazione internazionale

<sup>1</sup> Il tribunale collabora, se necessario, con le autorità competenti dello Stato in cui il minore aveva la dimora abituale prima del rapimento.

<sup>2</sup> Il tribunale accerta, se del caso con l'Autorità centrale, se e in che modo sia possibile eseguire il ritorno del minore nello Stato in cui aveva la dimora abituale prima del rapimento.

**Art. 11**          Decisione di ritorno

<sup>1</sup> La decisione di ritorno del minore deve predisporre anche misure di esecuzione ed essere comunicata alle autorità preposte all'esecuzione e all'Autorità centrale.

<sup>2</sup> La decisione di ritorno e le misure di esecuzione sono efficaci in tutta la Svizzera.

**Art. 12**          Esecuzione

<sup>1</sup> I Cantoni designano un'autorità unica per l'esecuzione.

<sup>2</sup> Questa autorità tiene conto dell'interesse del minore e cerca di favorire un ritorno volontario.

**Art. 13**          Modifica della decisione di ritorno

<sup>1</sup> Se dopo la decisione di ritorno le circostanze che l'hanno motivata sono sostanzialmente mutate, il tribunale può, su domanda, modificare la decisione.

<sup>2</sup> Il tribunale decide anche sulla revoca delle misure d'esecuzione.

---

**Art. 14** Spese

L'articolo 26 della Convenzione dell'Aia sul rapimento dei minori e l'articolo 5 paragrafo 3 della Convenzione dell'Aia sulla protezione degli adulti sono applicabili alle spese della procedura di conciliazione e della mediazione, nonché a quelle della procedura giudiziaria e di esecuzione a livello cantonale e federale.

**Sezione 3: Disposizioni finali**

**Art. 15** Modifica del diritto vigente

La legge federale del 18 dicembre 1987<sup>11</sup> sul diritto internazionale privato è modificata come segue:

*Art. 85*

<sup>1</sup> In materia di protezione dei minori, la competenza dei tribunali o delle autorità svizzeri, il diritto applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni o provvedimenti stranieri sono regolati dalla Convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996<sup>12</sup> sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori.

<sup>2</sup> In materia di protezione degli adulti, la competenza dei tribunali o delle autorità svizzeri, il diritto applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni o provvedimenti stranieri sono regolati dalla Convenzione dell'Aia del 13 gennaio 2000<sup>13</sup> sulla protezione internazionale degli adulti.

<sup>3</sup> I tribunali o le autorità svizzeri sono inoltre competenti se lo esige la protezione di una persona o dei suoi beni.

<sup>4</sup> I provvedimenti adottati in uno Stato che non è parte alle Convenzioni menzionate nei capoversi 1 e 2 sono riconosciuti se sono stati adottati o riconosciuti nello Stato di dimora abituale del minore o dell'adulto.

**Art. 16** Disposizione transitoria

Le disposizioni della presente legge che concernono i rapimenti internazionali di minori sono applicabili anche alle domande in vista del ritorno già presentate presso autorità cantonali al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

---

<sup>11</sup> RS 291

<sup>12</sup> RS 0.211.231.011; RU 2009 3085

<sup>13</sup> RS 0.211.232.1; RU 2009 3107

**Art. 3**

<sup>1</sup> Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

<sup>2</sup> Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della legge di cui all'articolo 2.

Consiglio nazionale, 21 dicembre 2007

Consiglio degli Stati, 21 dicembre 2007

Il presidente: André Bugnon

Il presidente: Christoffel Brändli

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il segretario: Christoph Lanz

*Referendum inutilizzato ed entrata in vigore*

<sup>1</sup> Il termine referendario per il presente decreto è scaduto inutilizzato il 17 aprile 2008.<sup>14</sup>

<sup>2</sup> Conformemente all'articolo 3 capoverso 2, la legge entra in vigore il 1° luglio 2009.<sup>15</sup>

6 marzo 2009

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>14</sup> FF 2008 33

<sup>15</sup> Il decreto sull'entrata in vigore è stato oggetto di una decisione presidenziale del 4 mar. 2009.

